


CONTRATTO EX 8 QUINQUIES DEL D. LG.VO 502/1992 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI COVID POSITIVI

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- nonostante le misure già poste in essere per fronteggiare la situazione emergenziale ed, in particolare, nonostante un considerevole incremento di posti letto per terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive in ambito ospedaliero pubblico, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-1133 del 13 marzo 2020, ha riconosciuto che occorre individuare misure di carattere straordinario al fine di reperire posti letto anche in strutture private, autorizzate all'esercizio ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i., da destinare a degenze per pazienti COVID-19 positivi;
- il D.P.C.M. 16 marzo 2020 all'art. 3 così reca "Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"
- è necessario normare attraverso un contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 le modalità di gestione dei posti letto dedicati a pazienti COVID-19 positivi messi a disposizione dagli erogatori privati che verranno gestiti con personale proprio e sotto la responsabilità degli stessi;
- il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;

TRA

l'A.S.L. AL di Alessandria, con sede legale in Alessandria - Via Venezia 6 (C.F./P. I.V.A



02190140067) di seguito per brevità denominata A.S.L. rappresentata dal Commissario Dott. Valter Galante, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'A.S.L. medesima

E

la società CASA DI CURA HABILITA S.p.A., con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG) – Via Bologna, 1 (P. I.V.A. 00765430160), titolare della struttura denominata:

- "Habilita – Villa Igea - I Cedri" autorizzata, accreditata e contrattualizzata dall'ASL AL, per la sede operativa del Presidio "Villa Igea" sito in Acqui Terme (AL) – Strada Moirano 2

di seguito per brevità denominata Erogatore, rappresentata dal dott. Roberto Rusconi, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Erogatore medesimo, in via ordinaria autorizzata, accreditata e a contratto per il numero di posti letto specificato nella seguente tabella:

AREA	DISCIPLINA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		POSTI LETTO ACCREDITATI		POSTI LETTO CONTRATTATI	
		ex DGR 127-6959 /5.08.2002 – DGR 7-11159/ 6.04.2009 – DD 819/ 19.12.2016 – DD 815/ 28.11.2019	di cui riconvertiti COVID	ex DGR 127-6959 /5.08.2002 – DGR 7-11159/ 6.04.2009 – DD 819/ 19.12.2016 – DD 815/ 28.11.2019	di cui riconvertiti COVID	Ex DGR12-3730 del 27.07.16	di cui riconvertiti COVID
26	MEDICINA GENERALE	15		15		5	
09	CHIRURGIA GENERALE	6		6		10	
	DAY SURGERY CHIRURGIA GEN.	4		4			
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	12		12		20	
	DAY SURGERY ORTOPEDIA TRAUM	8		8			
56	RRF I LIVELLO	15		15		14	
56	RRF II LIVELLO	20		20		12	
TOTALE COMPLESSIVO		80	36	80	36	61	36

Art. 1. Requisiti della struttura

La struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo di durata del presente contratto in base alla relazione della verifica effettuata congiuntamente dall'ARPA e dalla Commissione di Vigilanza ASL AL in data 21.03.2020 allegata al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l'attività di cui si tratta.

L'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'Unità di Crisi regionale e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da Covid 19.

Le parti concordano che al termine del periodo di vigenza del presente contratto si ristabilirà la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente alla fase di emergenza, fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera adottati dalla Giunta regionale.

Art. 2. Oggetto del contratto

L'Erogatore si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'A.S.L. ed in coordinamento con l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nella struttura indicata nelle premesse del presente contratto i seguenti posti letto dedicati in via esclusiva al trattamento dei pazienti affetti da Covid 19:

Area	Disciplina	N. letti a contratto COVID
Post Acuzie	RRF 1° LIVELLO	36
TOTALE		36

Art. 3. Durata del contratto


Gli effetti del contratto decorrono dalla prima data di inserimento dei pazienti affetti da Covid 19 fino al 31 luglio 2020, con possibilità di proroga in caso di maggior durata dello stato di emergenza disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque fino al perdurare del fabbisogno laddove rilevato da specifici provvedimenti regionali.

Art. 4. Obblighi dell'Erogatore

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

L'Erogatore si impegna a rispettare le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria, nonché della registrazione e codifica delle prestazioni.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.



Le prestazioni contrattate saranno erogate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versino in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, l'Erogatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Art. 5. Valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ricovero oggetto del presente contratto sono remunerate nella misura prevista dal tariffario regionale per il corrispondente D.R.G. di ricovero.

Per gli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie remunerate in applicazione di quanto previsto al comma precedente, è previsto il riconoscimento di un ulteriore finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che sarà corrisposto a seguito di specifica rendicontazione da parte dell'Erogatore in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti nel limite massimo del 15% della remunerazione di cui al punto precedente.

Sono a carico dell'Erogatore tutti i costi connessi alla gestione dell'attività di ricovero (personale, farmaci, compresi eventualmente sangue ed emoderivati, dispositivi medici e di protezione, attrezzature, oneri assicurativi, ecc.).


In caso di difficoltà di reperimento di risorse, qualora l'A.S.L. fosse in grado di metterle a disposizione, l'Erogatore procederà al rimborso del costo relativo.

Art. 6 Modalità di pagamento

L'Erogatore s'impegna ad emettere:

1. mensilmente fatture relative alle prestazioni erogate e valorizzate sulla base del tariffario regionale per il corrispondente valore di DRG dei pazienti dimessi nel mese antecedente all'emissione della fattura.
2. Al termine del contratto la fattura relativa al finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.,

Le fatture di cui al punto 1. verranno pagate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura. Alle



sudette fatture sarà allegata la documentazione che dispone il ricovero rilasciata dall'A.S.L. inviante.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. contraente di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli risultassero non dovuti dall'A.S.L., se già versati, si compensano con quelli eventualmente dovuti a titolo di finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fatturati a fine contratto, o comunque dovuti a qualsiasi titolo in base al presente contratto.

La fattura di cui al punto 2. verrà pagata, dopo le opportune verifiche circa la congruità e la riconducibilità dei costi agli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie, fatti salvi eventuali conguagli, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Art. 7 Clausola di manleva


La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate ed esonera il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 8 Foro competente

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'A.S.L. contraente, quale foro esclusivo, fatto salvo un preventivo tentativo di conciliazione in sede regionale.

Art. 9 Adempimenti in ossequio alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. contraente ai sensi dell' art.41, comma 4, D.Lgs 33/2013.



Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'A.S.L. nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, nella figura del legale rappresentante pro-tempore della struttura o suo delegato.

Art. 11 Registrazione

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

Letto, confermato, e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

Alessandria, 9/4/2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'EROGATORE
Dott. Roberto Rusconi

IL COMMISSARIO DELL'ASL AL

Dott. Valter Galante



Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Struttura: COMMISSIONE DI VIGILANZA
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASL AL

Spett.le
Regione Piemonte
Direzione sanità
Settore regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 TORINO

Al Legale Rappresentante
HABILITA spa
Strada Moirano 2
15011 ACQUI TERME

Alla SC CONTROLLO DI GESTIONE
ASL AL

E p.c. AL DIRETTORE GENERALE
ASL AL

ALL'ORGANISMO TECNICAMENTE
AGGREDITANTE
dirgen@arpa.piemonte.it

OGGETTO: Posti letto Covid-19.

In relazione alla richiesta presentata dalla Casa di Cura Habilita per il Presidio Villa Igea di Acqui Terme del 18/03/2020 stesso oggetto si trasmette Relazione di verifica effettuata congiuntamente dall'ARPA e dalla Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private in data 21/03/2020 per l'attivazione di 36 posti letto per il trattamento di pazienti Covid positivi.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Dott. Riccardo CAVALIERE

Relazione di verifica.

In data 21/03/20 è stato effettuato congiuntamente dalla Commissione di Vigilanza e dall'Organismo Tecnicamente Accreditante un sopralluogo presso il Presidio "Villa Igea" della Casa di Cura Habilita, sita in Acqui Terme Via Moirano 2.

Con nota del 18/03/2020 pervenuta all'ASL AL in data 19/03/2020 la Casa di Cura Habilita Presidio Villa Igea ha reso disponibili 36 posti letto per pazienti COVID positivi ma non critici a bassa intensità.

Stante l'attuale situazione di emergenza, la verifica è stata focalizzata sul rispetto dei requisiti minimi che garantiscono l'igiene e la sicurezza degli operatori e dei pazienti e la qualità assistenziale relativamente al ricovero e cura di pazienti CoViD-19 +.

Hanno Partecipato al sopralluogo:

- Roberto Vola - Organismo Tecnicamente Accreditante/Arpa Piemonte
- Enrico Santo - Organismo Tecnicamente Accreditante/Arpa Piemonte
- Riccardo Cavaliere - C.d.V. ASL AL Presidente
- Roberto Raso C.d.V. ASL AL Componente
- Dott.ssa Sara Bidone C.d.V. ASL AL Componente
- Ing. Danilo Borla C.d.V. ASL AL Componente
- Dott.ssa Daniela Fava C.d.V. ASL AL Segreteria

Per quanto riguarda la sicurezza di strutture ed impianti, è stato verificato il rispetto dei requisiti in materia di protezione antincendio, di sicurezza e continuità elettrica, di normativa antiinfortunistica, di assenza delle barriere architettoniche, di smaltimento rifiuti, di impianti distribuzione gas medicali, di continuità elettrica apparecchi vitali e luci di emergenza, di acquisto e gestione apparecchi elettromedicali, di purezza dell'aria immessa (Norma UNI 10339), di apparecchi elevatori, di stoccaggio delle bombole, di manutenzione preventiva (inventario, piano di manutenzione, conservazione delle registrazioni degli interventi).


Si ricorda che la commissione di vigilanza nel mese di giugno 2019 e L'ARPA nel primo semestre 2019 hanno effettuato il sopralluogo di verifica del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'anno 2019 con esito positivo.

La struttura si è organizzata per gestire al 2° e 3° piano due reparti di 18 PL per piano per un totale di 36 posti letto di pazienti CoViD-19 non critici a bassa intensità.

Percorsi

I percorsi sono evidenziati nelle planimetrie fornite nel corso del sopralluogo. Si formulano le seguenti osservazioni:

- Occorre chiudere il corridoio con delimitazione mobile (es. Catena in plastica su paletti) su cui di affacciano l'area filtro e l'area svestizione
- Al piano primo delimitare il corridoio del padiglione B all'altezza delle scale con una delimitazione mobile.
- Utilizzare un locale del padiglione B isolato, ad esempio locale lavoro personale, per la vestizione



- Una volta “vestito”, il personale utilizzando l’adiacente ascensore può salire alle zone rosse poste al secondo e terzo piano
- I pianerottoli di ingresso dei due piani dedicati ai reparti COVID devono essere considerati zona rossa e deve essere interdetto quindi l’ingresso dalle scale
- Tutto il padiglione B del 2° e 3° piano devono essere considerate zona sporca

La radiologia, ritenuta zona rossa, verrà utilizzata esclusivamente da pazienti COVID

Devono essere chiusi i seguenti percorsi:

- Porta sala visite ecografie
- Porta accesso zona d’attesa risonanza magnetica

Anche il Laboratorio analisi verrà considerata area rossa.

Inserire una barriera nel disimpegno FSI affinché impedisca l’accesso dal Laboratorio Analisi alle altre aree.

Personale

Per ogni piano saranno presenti 2 Infermieri H24 e 2 OSS con orario 6:00 – 22:00

Istituita reperibilità notturna per 2 Infermieri

1 anestesista 8-20 Lu Ve

1 medico di guardia notturno 20 – 8 7 giorni su sette

4 Medici 8-20 suddivisi nei due reparti 7 giorni su 7

Avendo a riferimento gli standard previsti per le degenze delle Case di Cura, la disponibilità del personale di diagnosi, cura ed assistenza è ampiamente sufficiente.

Considerato che i reparti dedicati ai pazienti CoViD si avvarranno del supporto del servizio di radiologia operante presso la Casa di Cura, si è verificato che siano mantenuti i dovuti controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche.

Gli ultimi controlli sono stati effettuati nel novembre 2019 mentre gli LDR scadono nel 2022.

Si può pertanto affermare che la struttura di diagnostica per immagini ha attuato i dovuti controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche.

Analogamente sono stati verificati i Controlli di Qualità Interni (CQI) e le Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) effettuate dal Laboratorio analisi.

I controlli interni sono relativi a pressoché tutti gli analiti.

Visti come campione i CQI chimica clinica del mese di Marzo, tutti con risultati favorevoli.

Visti i risultati positivi delle VEQ di Marzo 2020 relativi alle prove colesterolo.

Si può pertanto affermare che il laboratorio adotta con esito favorevole i dovuti controlli di qualità.

Per quanto riguarda il rischio legionellosi, la struttura ha attuato quanto previsto dal piano di autocontrollo, gli ultimi campionamenti sono stati effettuati dal laboratorio Santa Clara nel ottobre 2019 con esito favorevole.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

La procedura di sanificazione e disinfezione dei locali deve essere aggiornata adattandola alla nuova tipologia di pazienti.

E' necessario predisporre una procedura per la vestizione e svestizione e per l'identificazione dei DPI che dovrà essere distribuita a tutti gli operatori.

Al momento del sopralluogo non sono ancora disponibili gli opportuni DPI che dovranno essere forniti dalla ASL prima dell'inizio dell'attività.

Prevedere un addestramento del personale e la verifica della corretta applicazione delle procedure .

Per quanto riguarda le procedure per la sicurezza degli operatori è opportuno registrare le attività di verifica dell'applicazione da parte del personale.

Stante quanto sopra la struttura dovrà realizzare quanto più sopra specificato il più presto possibile e comunque prima che inizi l'attività di ricovero dei pazienti CoViD - 19 +

SI RITIENE

che il Presidio Villa Igea della Casa di Cura HABILITA rispetti i requisiti igienici e di sicurezza minimi da tenere in conto in questo momento emergenziale per il ricovero, la cura e l'assistenza di pazienti CoViD-19+ e che rispetti parimenti i requisiti minimi di qualità assistenziale ove vengano realizzati gli interventi richiesti.

Si richiede alla struttura di fornire le evidenze di quanto richiesto, con le tempistiche più sopra specificate, ad Organismo Tecnicamente Accreditante (mail : dirgen@arpa.piemonte.it) ed alla Commissione di Vigilanza ASL AL (mail: dfava@aslal.it).

Acqui Terme , 21/03/2020

Roberto Vola - Organismo Tecnicamente Accreditante

Enrico Santo - Organismo Tecnicamente Accreditante

Riccardo Cavaliere - C.d.V. ASL AL Presidente

Roberto Raso C.d.V. ASL AL Componente

Dott.ssa Sara Bidone C.d.V. ASL AL Componente

Ing. Danilo Borla C.d.V. ASL AL Componente

Dott.ssa Daniela Fava C.d.V. ASL AL Segreteria

Per notifica

Dott. Ssa Paola Sabattini

